
C'è un lutto in famiglia: cosa occorre sapere.....

Abbiamo a lungo esitato prima di pubblicare questo numero di "Previdenza Flash"! Eravamo divisi tra il desiderio di mettere a disposizione dei nostri lettori una guida utile perché ..."non si sa mai..." ed il timore di scongiuri apotropaici di chi crede che non parlare della morte sia uno strumento efficace per allontanare da noi un evento naturale.

Abbiamo, infine, deciso di by-passare le scaramanzie e, quindi, predisporre una mini guida su tutto quello che c'è da sapere e da fare (in tema di fisco, previdenza, banche e così via) quando c'è un lutto in famiglia, perché se è vero che *"chi muore giace e chi vive si dà pace"* è anche vero che a *"chi si dà pace"* rimane l'onere di assolvere innumerevoli e spesso complicati adempimenti.

Per gli uffici di Anagrafe e Stato civile

Denuncia di morte

La denuncia deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune. Qualora il decesso fosse avvenuto in abitazione privata i congiunti devono:

- avvisare il medico curante che dovrà compilare il certificato ISTAT;
- acquisire la certificazione del medico necroscopo
- denunciare la morte presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso consegnando sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico (muniti di documento di identità valido).

Se il decesso è avvenuto in ospedale o casa di cura la denuncia di morte viene notificata dal Direttore dell'istituzione o da un suo delegato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. Il certificato necroscopico e la scheda ISTAT sono compilati dagli uffici della struttura ospedaliera.

Il certificato

Il certificato di morte viene rilasciato sia dal Comune ove il cittadino è deceduto, che dal Comune ove il cittadino era residente al momento della morte. Se la persona è deceduta nel Comune di residenza il rilascio del certificato è possibile immediatamente dopo la denuncia di morte. Se la persona è deceduta in altro comune, occorre attendere mediamente 10 giorni per consentire al comune dove è avvenuta la morte di comunicarla al comune di residenza.

Per la legge

Successione ereditaria

La successione ereditaria è il passaggio del patrimonio attivo e passivo di un soggetto deceduto ad altri soggetti (eredi). Essa può essere legittima o testamentaria e produce obblighi di natura tributaria e giuridica.

La successione è **legittima** se la persona deceduta non ha lasciato alcun testamento: in questa ipotesi l'eredità va agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge.

La successione è, invece, **testamentaria** se il deceduto aveva predisposto un testamento: in tali casi l'eredità va alle persone nominate nel testamento per le quote in esso indicate. Se, però, il testamento lede i diritti di uno o di tutti gli eredi cosiddetti "legittimari" (il coniuge superstite, i figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti) questi ultimi possono impugnarlo innanzi al giudice per il riconoscimento dei loro diritti.

Chi ha diritto all'eredità

Hanno diritto all'eredità:

- il coniuge (anche se separato non per sua colpa) ed i figli: le quote spettanti sono, però, diverse, a seconda del numero dei figli;
- in mancanza di figli, gli ascendenti (genitori e nonni) ed i fratelli;
- in mancanza di coniuge e figli, i parenti entro il 6° grado nell'ordine e nelle quote stabilite dal Codice Civile;
- in assenza di parenti entro il 6° grado eredita lo Stato.

Le quote dell'eredità nella successione legittima

Esse sono diverse a seconda delle persone che sopravvivono al [*de cuius*](#).

- *discendenti ma non il coniuge*: l'eredità è divisa in parti uguali tra i figli. Se un figlio è premorto e ha a sua volta figli, questi ereditano la parte che gli sarebbe toccata dividendola tra loro sempre in parti eguali, in base al *diritto di rappresentazione*.
- *discendenti e coniuge*: al coniuge tocca metà dell'eredità se concorre con un solo figlio, un terzo se i figli sono due o più.
- *coniuge, ma non discendenti, ascendenti o collaterali*: al coniuge va l'intera eredità.
- *coniuge, ascendenti e/o collaterali, ma non discendenti*: al coniuge vanno i due terzi, agli ascendenti e/o collaterali un terzo.
- *ascendenti e/o collaterali, ma non il coniuge e discendenti*: l'intera eredità è divisa tra ascendenti e/o collaterali.
- *altri parenti fino al sesto grado*: qui vale la regola generale per cui i parenti di grado prossimo escludono quelli di grado più remoto, e non vale il diritto di rappresentazione.
- In pratica l'ordine di precedenza è il seguente:
 - prima gli zii (terzo grado);
 - poi i (primi) cugini e i prozii (quarto grado);
 - poi i figli dei cugini, i cugini dei genitori (cugini in seconda) e i fratelli dei bisnonni (quinto grado);
 - infine i [nipoti abiatici](#) ("nipoti del nonno") dei cugini, i nipoti abiatici dei prozii (ovvero i secondi cugini), i cugini dei nonni e i fratelli dei bisnonni dall'eredità legittima.

Se nessuno di questi parenti è vivente e non esiste un testamento, l'eredità è devoluta allo Stato. Gli affini sono sempre esclusi, sia i diretti (genero, nuora, suoceri) sia gli indiretti (cognati ecc.).

L'accettazione dell'eredità

L'eredità può essere:

- accettata in modo puro e semplice;
- accettata con beneficio di inventario;
- rinunciata.

E' bene ricordare che prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto (ad esempio: fare operazioni sui conti correnti o chiedere la riscossione di crediti maturati e non riscossi) è necessario informarsi per non vedersi precludere la possibilità di rinunciare all'eredità.

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

L'accettazione con beneficio d'inventario consente di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, che, di conseguenza, non è tenuto al pagamento di eventuali debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

L'inventario è l'elenco dei debiti e dei crediti (beni mobili ed immobili) del deceduto e deve essere redatto dal Cancelliere del Tribunale competente per residenza del deceduto o da un Notaio, entro 3 mesi dalla data del decesso. Devono accettare l'eredità con beneficio di inventario gli eredi minori, interdetti e inabilitati. La procedura può essere attivata anche da tutti gli eredi, o da uno solo, a prescindere dallo stato di "incapace".

La rinuncia all'eredità

E' l'atto con il quale si sceglie di non ereditare i beni del congiunto deceduto ed ha effetto anche su eventuali debiti dello stesso. La quota rinunciata spetta pro-quota agli altri eredi. Il verbale di rinuncia all'eredità deve essere redatto dal Cancelliere del Tribunale competente per residenza del deceduto o da un Notaio, entro 3 mesi dalla data del decesso. Ogni erede, singolarmente, può esercitare il diritto di rinuncia all'eredità.

Il coniuge che rinuncia all'eredità mantiene il diritto alla pensione di reversibilità (questa prestazione si acquisisce "iure proprio" e non "iure successorio") ed il diritto ad abitare nella casa coniugale.

Per il Fisco

La dichiarazione di successione

Per i beni posseduti dal deceduto che rientrano in successione occorre, in alcuni casi, presentare all'Agenzia delle Entrate la denuncia di successione

La dichiarazione di successione deve sempre essere presentata se il deceduto possiede terreni e/o fabbricati, mentre occorre verificarne l'obbligo se esistono beni diversi dagli immobili. La compilazione non richiede l'intervento del notaio.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare un apposito modulo ([modello 4](#)) disponibile presso gli uffici dell'Agenzia e successivamente presentarlo all'ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

Contrariamente a ciò che avveniva in passato, i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli "estratti catastali".

Attenzione ad utilizzare proprio il modello che abbiamo indicato: se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

Ma non è finita qui: entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

Dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto

Se la persona deceduta era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l'obbligo ricade sugli eredi, i quali devono presentare il modello Unico (attenzione, non è possibile utilizzare il 730!).

La dichiarazione può essere presentata da uno qualunque degli eredi allegando tutta la documentazione relativa ai redditi e agli oneri del contribuente deceduto, oltre ai suoi dati anagrafici e fiscali.

Gli eredi non sono tenuti ad effettuare versamenti in acconto.

La dichiarazione può essere presentata anche solo per convenienza (per esempio: per far valere spese sostenute dal deceduto) e gli eventuali crediti devono sempre essere richiesti a rimborso.

Se il decesso è avvenuto nel corso dell'anno d'imposta per il quale è dovuta la dichiarazione, o entro il 28 febbraio dell'anno successivo (anno nel quale deve essere presentata la denuncia), i termini di presentazione sono quelli previsti per la generalità dei contribuenti. Se il decesso è avvenuto dopo 28 febbraio, i termini di presentazione sono prorogati di 6 mesi.

Le spese sanitarie

Le spese mediche del deceduto, se pagate dopo il decesso dagli eredi, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l'onere, anche se il documento di spesa è intestato al deceduto.

Le spese per ristrutturazioni edilizie

Nel caso il deceduto non abbia fruito, nella dichiarazione dei redditi, di tutte le rate spettanti per le spese sostenute (mentre era in vita) per lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile, le rate residue possono essere fruito dall'erede/dagli eredi che conserva/ano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Le rate residue sono perse nel caso l'immobile oggetto dei lavori sia locato o adibito ad abitazione di uno degli eredi che abbia "rinunciato all'eredità".

Per la previdenza

La pensione ai superstiti:

La pensione ai superstiti è il trattamento pensionistico che l'INPS eroga ai beneficiari espressamente indicati dalla legge, dopo il decesso del pensionato o dell'assicurato. La decorrenza della prestazione scatta dal mese successivo alla data di morte del dante causa, anche se la domanda da parte del superstite è inoltrata in ritardo.

Essa può essere :

- **di reversibilità**, se il deceduto percepiva già la pensione di vecchiaia o di anzianità, la pensione di invalidità o la pensione di inabilità; per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità esso, poiché è prestazione temporanea, non è reversibile ai familiari e, pertanto, quando muore il titolare di un assegno di invalidità, il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, di cui diremo appena dopo, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento di suddetto assegno
- **indiretta**, nel caso in cui il deceduto, pur non ancora pensionato aveva il diritto alla prestazione per effetto dei contributi versati. In questa ipotesi, dunque, perché possa essere riconosciuta una rendita ai familiari superstiti, è necessario che in favore del lavoratore deceduto risultino perfezionati i seguenti requisiti contributivi:
 - almeno 15 anni di contribuzione versati in tutta la vita assicurativa; non si applica alla pensione ai superstiti la disposizione prevista dal decreto legislativo n. 503/92 che ha elevato il requisito contributivo dai 15 a 20 anni di versamenti.
 - oppure, in alternativa, 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

La pensione ai superstiti spetta:

1) al coniuge.

Il diritto alla pensione, per la moglie o il marito superstite, è automatico.

In caso di separazione, la pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è "addebitabile" al superstite, si ha diritto alla pensione solo nel caso in cui si risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

La pensione spetta anche al coniuge divorziato a condizione, però, che quest'ultimo sia titolare di un assegno divorzile. Si possono, comunque, presentare situazioni diverse se, oltre all'ex coniuge, vi sia o meno un coniuge superstite.

2) ai figli.

La pensione ai superstiti compete anche ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:

- minori di 18 anni;
- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;
- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa (la pensione spetta anche ai figli studenti universitari che hanno ultimato o interrotto il corso di studi e ottenuto l'iscrizione ad altro corso di laurea, sempre ovviamente, nei limiti del 26 anno di età)
- inabili di qualunque età, a carico del genitore.

3) Ai genitori.

Quando mancano o non ne hanno diritto il coniuge e i figli, la pensione ai superstiti può essere riconosciuta ai genitori del lavoratore deceduto, purché:

- abbiano almeno 65 anni di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- risultino a carico del figlio alla data del decesso.

4) Ai fratelli e sorelle.

La pensione può spettare ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, quando mancano o non hanno diritto alla prestazione il coniuge, i figli e i genitori, a condizione che alla data del decesso del lavoratore risultino:

- inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni;
- non titolari di pensione diretta o indiretta;
- a carico del lavoratore deceduto. La cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi dell'evento.

5) Ai nipoti a carico

Anche al nipote che è a carico del nonno spetta la pensione di reversibilità. Questo diritto è riconosciuto da una sentenza della Corte Costituzionale (la n. n. 180/1999). Il giudice delle leggi, partendo dalla convinzione che i trattamenti di reversibilità sono finalizzati a far proseguire nel tempo in favore dei familiari bisognosi la protezione economica che discende dalla titolarità di una pensione, ha esteso il diritto alla reversibilità anche ai nipoti che, seppur non formalmente "affidati" dal giudice, vivono notoriamente con i nonni e la cui unica fonte di sostentamento è appunto la pensione di questi ultimi.

Quote

Le quote dovute ai familiari vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva – se la pensione risultante è troppo bassa – dell'eventuale integrazione al trattamento minimo, salvo il caso in cui il deceduto non avesse alcun contributo antecedente il 1996 e, per questo motivo, inserito nel sistema contributivo. La pensione spetta in percentuale diversa, a seconda del grado di parentela degli aventi diritto. Vediamo i casi più frequenti:

- il coniuge: *60% della pensione*
- il coniuge con un figlio: *80% della pensione*
- il coniuge con due o più figli: *100% della pensione*

In mancanza del coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate; ad esempio:

- un figlio: *70% della pensione*
- due figli: *80% della pensione*
- tre figli o più: *100% della pensione*
- un genitore: *15% della pensione*
- due genitori: *30% della pensione*

Nell'ipotesi in cui più soggetti abbiano diritto alla pensione (il caso tipico è quello della presenza di una vedova o di uno o più figli minori), la somma delle diverse aliquote non può superare, comunque, il 100% della pensione cui aveva diritto l'assicurato o il pensionato al momento del decesso.

Una tantum ai superstiti

Se non sussiste il diritto alla pensione di reversibilità, per il mancato perfezionamento dei requisiti richiesti, allora al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili, spetta un'indennità una tantum che è determinata in proporzione all'entità dei contributi versati a favore del defunto.

Requisiti ed importo spettante sono, però, diversi a seconda se si tratta di superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato con il sistema retributivo oppure contributivo.

Nel primo caso la prestazione (è chiamata anche indennità per morte) spetta, al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli minori, studenti o inabili, a condizione che l'assicurato deceduto abbia maturato, nel quinquennio precedente il decesso, almeno 52 contributi settimanali.

La domanda, a pena di decadenza va inoltrata entro 1 anno dal decesso del dante causa e l'importo dell'indennità – che nel corso di questi ultimi anni non è mai stato mai rivalutato - è pari a 45 volte l'importo dei contributi versati, nel limite minimo di € 22,21 e massimo di € 66,93.

Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, il diritto all'una tantum spetta, invece, in presenza dei seguenti requisiti:

- inesistenza dei requisiti contributivi per la pensione di reversibilità (15 anni di contributi o, in assenza, 5 anni complessivi di cui almeno 3 nei 5 precedenti la morte dell'assicurato.
- assenza del diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali derivanti dalla morte dell'assicurato;
- il possesso da parte del superstite di redditi, per il 2015, inferiori a 5.830,76 euro, elevati a 11.154 euro, se coniugato.)

L'indennità è pari all'ammontare annuo dell'assegno sociale (pari per il 2015 a € 5.830,76), moltiplicato per gli anni di contribuzione del defunto. Per i periodi inferiori all'anno, l'indennità si calcola in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

Decesso di pensionato: comunicazioni all'INPS

Non è necessario comunicare all'INPS/INPDAP/ENPALS il decesso del pensionato.

La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha stabilito all'art. 1 comma 303 stabilisce che è obbligo del medico necroscopo trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line.

In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo sono previste delle sanzioni in capo al medico.

Riscatto per premorienza nella previdenza complementare o integrativa:

Non è infrequente il caso in cui, il deceduto, fosse titolare anche di una posizione contributiva in un fondo di previdenza complementare.

Decesso durante la contribuzione: nel caso in cui il decesso del soggetto iscritto ad una forma di previdenza complementare dovesse verificarsi in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione nelle forme pensionistiche collettive, in quelle individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. La domanda di riscatto va presentata il più presto possibile, comunque non oltre i 5 anni dalla data di morte del congiunto.

Decesso in pensione: ipotesi diversa è quella in cui il risparmiatore dovesse morire dopo il pensionamento in percezione della rendita. In questo caso infatti l'eventuale trasmissione successoria dipende infatti dalla tipologia di rendita per cui si sia optato. Le forme pensionistiche complementari prevedono infatti diverse tipologie di rendita assicurativa, in maniera tale da potere soddisfare le

differenti esigenze del lavoratore che si possono manifestare. In particolare gli Schemi di Regolamento COVIP prevedono che la rendita vitalizia *sic et simpliciter* possa declinarsi anche, opzionalmente, in una delle forme di seguito indicate:

- rendita vitalizia reversibile, corrisposta cioè all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso alla persona o alle persone da lui designata/e
- rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi, di solito 5 o 10 anni, all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
- rendita vitalizia differita, corrisposta all'aderente all'epoca stabilita o al raggiungimento di una certa età, successiva all'esercizio del diritto alla prestazione

Rendita INAIL ai superstiti e altre prestazioni:

E' una prestazione economica destinata ai familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale o per cause connesse all'infortunio sul lavoro, se in possesso dei requisiti di legge, non soggetta a tassazione Irpef. Hanno diritto alla rendita:

- il coniuge
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniugi o figli, il beneficio va a:

- i genitori, se a carico del lavoratore deceduto
- i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

Possono beneficiare della prestazione esclusivamente i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del t.u. 1124/65 e della l. 493/99.

La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore e i suoi limiti temporali variano in base ai requisiti di legge elencati di seguito.

- Coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio
- Figli: fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, per tutta la durata normale del corso di laurea; per i maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniuge e figli:

- genitori naturali o adottivi fino alla morte
- fratelli e sorelle negli stessi termini validi per i figli.

La richiesta della rendita va presentata al più presto (non oltre i 3 anni dal decesso); se il deceduto era già titolare di rendita il termine – perentorio – è di 90 giorni dalla comunicazione dell'INAIL che informa sul possibile diritto alla rendita.

L'INAIL eroga le seguenti anche altre prestazioni:

L'assegno speciale continuativo È una prestazione economica versata mensilmente dall'Inail ai superstiti (coniuge e figli) di lavoratori, già titolari in vita di rendita diretta, deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale. Per avere diritto alla prestazione, è necessario che l'assicurato abbia riportato un'inabilità permanente non inferiore al 65%, per infortuni accaduti prima del 30 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate a partire dalla stessa data. Per eventi successivi, il grado di menomazione dell'integrità psicofisica riportato non deve essere inferiore al 48%. Altra condizione fondamentale è che coniuge e figli non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o redditi (eccetto quello della propria abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale. L'assegno non è soggetto a tassazione Irpef.

Rispetto alla rendita ai superstiti, nel caso dell'assegno:

- le quote che spettano ai superstiti sono calcolate sulla rendita e non sulla retribuzione del lavoratore deceduto
- tra i superstiti non sono considerati genitori, fratelli e sorelle
- se i superstiti sono figli inabili al lavoro, l'assegno è pari al 50% della rendita diretta percepita in vita dal titolare
- la liquidazione per l'assegno speciale ai superstiti è di 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

L'assegno funerario E' un assegno erogato dall'Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. L'assegno spetta al coniuge, o in mancanza ai figli, o in mancanza agli ascendenti, o in mancanza ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite a superstiti. In mancanza dei predetti aventi diritto, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte. L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente, a partire dal primo luglio di ogni anno, attraverso un decreto del Ministero del Lavoro. Nel 2014 l'importo è stato fissato a 2.132,45 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.

Per il datore di lavoro

Diritti degli eredi per morte del familiare lavoratore dipendente

Se il deceduto era un lavoratore dipendente è allora opportuno procedere ad alcune verifiche.

Si ha infatti :

- diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute;
- diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o fine servizio;

Hanno diritto alla liquidazione delle competenze:

- il coniuge, i figli e, se conviventi a carico del lavoratore, i parenti (entro il 3° grado) o gli affini (entro il 2° grado). In mancanza di tali soggetti, l'attribuzione avviene secondo le norme della successione legittima oppure della successione testamentaria.

Attenzione ai termini di prescrizione: il termine tassativo entro cui richiedere tali somme è di 5 anni dalla data di morte.

Per le Banche

Estinzione conti correnti e subentro nelle posizioni di investimento mobiliare:

In caso di decesso è necessario che gli eredi diano comunicazione all'Istituto di Credito di riferimento per tutti gli adempimenti riguardanti le competenze bancarie del defunto (conti correnti, depositi, cassettoni di sicurezza, titoli, domiciliamenti di pagamenti). Gli eredi devono riconsegnare gli assegni non utilizzati e quanto di proprietà della Banca (Bancomat, Carta di credito ecc.)

Sono interessati tutti gli eredi che non intendono rinunciare all'eredità.

La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce "accettazione tacita di eredità", quindi preclude la possibilità di rinuncia dell'eredità.

Gli istituti di credito hanno facoltà di richiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autentica in Comune, o atto notorio redatto alla presenza di un Notaio, del Giudice di Pace o presso la Cancelleria del Tribunale, attestante gli eredi.

Il mutuo

Il mutuo è un contratto che può essere stipulato con una banca o una finanziaria per ottenere denaro anche al fine di acquistare, costruire o ristrutturare un immobile. Quando un mutuo è ipotecario (cioè garantito da ipoteca su immobile) e riguarda la casa di abitazione, una parte dell'importo pagato (interessi passivi, oneri accessori e spese) può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Gli eredi di un soggetto intestatario o cointestatario di un mutuo hanno l'obbligo dell'accollo, da farsi in tempi rapidi, presso l'istituto che ha concesso il mutuo, consentendo in tal modo ai medesimi di fruire, se in possesso dei requisiti soggettivi, della detrazione di imposta sopra richiamata.

Le altre evenienze

Assegno una tantum per decesso a causa dei danni da trasfusioni o emoderivati

E' l'indennizzo economico spettante ai superstiti dei deceduti a causa dei danni irreversibili subiti in conseguenza dell'utilizzo o contatto di sangue infetto, emoderivati o vaccini. Sono soggetti interessati quali eredi il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minori, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Gli eredi possono scegliere tra l'assegno reversibile per 15 anni o una quota in capitale anche di alto importo (€77.468, 53). La domanda va presentata entro 10 anni; entro 5 vanno richiesti eventuali ratei non riscossi per domande non liquidate prima del decesso.

Decesso da incidente stradale:

Le Compagnie di Assicurazione sono tenute a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza di incidente stradale in cui vi sia una responsabilità, totale o parziale, del proprio assicurato.

Hanno diritto al risarcimento, a seguito di decesso da incidente stradale, i congiunti prossimi del defunto. La procedura per il risarcimento danni deve essere attivata nel minor tempo possibile per favorire una tempestiva istruttoria della pratica. In ogni caso, il Codice Civile prevede che "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni".

Alla richiesta di risarcimento va allegata documentazione anagrafica e fiscale relativa al defunto ed agli eredi, documentazione medica inerente al decesso e documentazione relativa alle spese sanitarie e funebri sostenute.

Utenze intestate al deceduto (luce, acqua, gas...)

È necessario che gli eredi telefonino al numero cliente che è presente in tutte le bollette di ogni singolo fornitore per chiedere la cessazione della fornitura o, nel caso di subentro, per chiedere la modifica

tramite l'inserimento del nuovo intestatario. Non sono previsti termini perentori per il subentro nell'intestazione delle bollette ma è meglio però farlo in tempi brevi.

Assicurazioni

Esistono moltissime forme assicurative che una persona può sottoscrivere (polizze vita, contro il rischio morte o malattia, per fabbricati, ecc..). Nel caso il deceduto fosse parte in causa di una polizza in qualità di contraente, assicurato (oppure solo beneficiario), è necessario contattare in tempi brevi la Compagnia di Assicurazione per estinguere, regolare o modificare il contratto stipulato.

Abbonamento Rai

L'abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduto. Tuttavia, in caso di morte del titolare, l'erede non abbonato deve richiedere l'intestazione a proprio nome dell'abbonamento intestato al defunto, inviando una lettera al seguente indirizzo: **AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TORINO 1 S.A.T. SPORTELLO ABBONAMENTI TV CASELLA POSTALE 22 10121 - TORINO**

Usufruendo così del periodo per il quale era già stato pagato il canone. Se l'erede, invece, è già abbonato deve richiedere l'annullamento dell'abbonamento intestato al defunto comunicando la data e il luogo di decesso dell'intestatario. In ogni caso l'erede è obbligato a pagare eventuali arretrati dovuti dall'abbonato deceduto.

Il contratto di locazione

Occorre distinguere tra contratti di locazione con soggetti privati oppure con soggetti gestori di edilizia pubblica.

- **Edifici di proprietà privata:** in caso di morte del locatario, di norma, al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso. Il decesso del locatore non produce conseguenze.
- **Edifici di proprietà pubblica:** in caso di morte del locatario, di norma, al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso, a condizione che siano in possesso dei requisiti indicati nella legge regionale. Va contattato subito l'Ente gestore.

Passaggio di proprietà di veicoli e cambio intestazione della RCA auto

Se il deceduto era proprietario o comproprietario di un veicolo è obbligatorio per gli eredi fare il passaggio di proprietà, possibilmente in tempi brevi, trascrivendo negli archivi del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) l'accettazione di eredità e aggiornando la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile. In presenza di più eredi il veicolo dovrà obbligatoriamente essere cointestato a tutti; per intestarlo ad un solo erede sarà necessario un ulteriore passaggio di proprietà, con costi duplicati. Agli eredi corre anche l'obbligo di fare il cambio di intestazione nell'Assicurazione RCA, il più tempestivamente possibile.

Le partecipazioni societarie o cooperative

La possibilità di trasmettere delle quote di partecipazione possedute dal deceduto è regolata dall'atto costitutivo della società: gli eredi possono aver diritto alla liquidazione della partecipazione o subentrare nella società al posto del deceduto.

Armi da fuoco

Entro otto giorni dal decesso occorre comunicarne il cambio di detenzione ai Carabinieri di zona per i successivi adempimenti.

FNP CISL Milano



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"